VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2021. Atto n. 252 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)
SEDE REFERENTE:
Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. C. 2361 Ferro (<i>Esame e rinvio</i>)
SEDE CONSULTIVA:
DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3045 Governo (Parere alla XII Commissione) (Esame e rinvio)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
Sulla pubblicità dei lavori
5-05919 Martinciglio: Possibile garanzia statale per finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari a fronte di cessione del credito del <i>Superbonus</i>
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)
5-05915 Fragomeli: Procedure doganali per la trasparenza delle catene di approvvigionamento dell'oro grezzo
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)
5-05916 Osnato: Rivalutazione gratuita dei beni e delle partecipazioni per le strutture ricettive all'aria aperta
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)
5-05917 Centemero: Imposizione di vincoli alle banche per l'erogazione di mutui e prestiti .
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)
5-05918 Raduzzi: Posizione del Governo italiano sulla proposta di direttiva 2016/0107 in materia di comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)
5-05920 Martino: Adozione di provvedimenti attuativi di agevolazioni recate dal decreto-legge Rilancio e dalla legge di bilancio per il 2021
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 maggio 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2021.

Atto n. 252.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Luigi MARATTIN, presidente, nel cedere la parola al relatore per l'illustrazione del contenuto del provvedimento, ricorda che il termine per l'espressione del parere al Governo sul presente schema è fissato al 20 maggio prossimo.

Davide ZANICHELLI (M5S), relatore, avverte che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame – ai fini del parere da rendere al Governo – dello schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2021.

Rammenta che la disciplina legislativa generale in materia di lotterie è in larga parte contenuta nella legge 26 marzo 1990, n. 62, che ha novellato la legge 4 agosto 1955, n. 722, e che all'articolo 1 ha autorizzato, a decorrere dal 1990, l'effettuazione di un numero di lotterie nazionali fino ad un massimo di dodici ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.

Le manifestazioni da collegare alle lotterie autorizzate sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Sullo schema di decreto sono sentite le competenti Commissioni parlamentari che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.

Evidenzia in particolare che il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 722 del 1955 stabilisce che, ai fini dell'individuazione delle lotterie nazionali, occorre tenere conto:

della rilevanza nazionale o internazionale;

del collegamento con fatti e rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi;

della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato;

dell'equilibrata ripartizione geografica;

della garanzia, mediante l'avvicendamento annuale, di lotterie per ogni gruppo di manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristiche di rilevanza nazionale.

Ricorda quindi che la gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita sono riservati, ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2009, al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ora Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi provvede direttamente ovvero mediante una società a totale partecipazione pubblica. A partire dalla Lotteria Italia 2010, la gestione delle lotterie non viene espletata secondo meccanismi basati sul regime concessorio, ma direttamente dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della fornitura di alcuni servizi da parte di Lotterie Nazionali s.r.l.

Ciò premesso, segnala che lo schema di decreto in esame individua per l'anno 2021 la lotteria nazionale ad estrazione differita Lotteria Italia, con eventuale abbinamento a trasmissioni televisive. Il Ministero dell'economia e delle finanze, pertanto, ha ritenuto opportuno confermare per l'anno 2021 l'indizione di un'unica lotteria nazionale ad estrazione differita.

Rammenta che nel corso degli ultimi anni l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha proposto la riduzione del numero delle lotterie ad estrazione differita per la crescente disaffezione del pubblico nei confronti di tale prodotto di gioco. Le ragioni del costante *trend* negativo nell'andamento delle lotterie ad estrazione differita è dovuto, da un lato, all'incremento esponenziale delle offerte di gioco, soprattutto quelle con prospettiva di vincita immediata, dall'altro lato al fatto che si è perso il senso tradizionale dell'abbinamento a manifestazioni e ad eventi tradizionali.

Per quanto concerne la Lotteria Italia, i dati riferiti ai risultati degli ultimi anni, comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, evidenziano una diminuzione costante del numero dei biglietti venduti: 4.569.177 nel 2020, 6.717.269 nel 2019, 6.955.460 nel 2018 e 8.603.900 nel 2017. L'Agenzia sottolinea che il risultato del 2020 è verosimilmente legato alla situazione emergenziale tuttora in essere dovuta alla pandemia e all'effetto delle misure di contenimento adottate per arginarla. Le disposizioni sugli orari di chiusura di alcune categorie di esercizi commerciali, presso i quali si svolge l'attività di vendita delle lotterie nazionali, e le limitazioni agli spostamenti hanno ridotto le concrete possibilità di acquisto dei tagliandi.

Osserva poi come si continui a rilevare una consistente diminuzione delle spese totali per la gestione della lotteria (pari nel 2020 complessivamente a 4.549.885 euro rispetto ai 6.292.345 euro del 2019, ai 6.404.300 del 2018 e ai 19.409.500 del 2017). Si registra inoltre una diminuzione dell'utile erariale, pari a 9.148.000 euro nel 2020 rispetto ai 13.647.000 euro del 2019 nonché ai 14.186.500 euro del 2018 (11.805.000 euro nel 2017 e 12.133.000 euro nel 2016). Tale decremento, anche a fronte della richiamata ulteriore diminuzione delle spese. è da attribuirsi al minore incasso lordo derivante dal calo della vendita dei biglietti: 22.845.885 euro nel 2020 a fronte di 33.586.345 euro nel 2019 e di 34.777.300 euro nel 2018.

Il risultato economico finale dell'edizione del 2020 – dato dall'utile erariale

(9.148.000 euro) più il rimborso delle spese generali di gestione (456.917,70 euro), a cui va sottratta l'integrazione massa premi a carico del bilancio dello Stato – capitolo 3922 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (3.402.500 euro) – è di 6.202.417,70 euro (era di 11.797.726,90 euro nel 2019 e 12.243.046 nel 2018).

Evidenzia infine che, secondo la relazione redatta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai fini del mantenimento dei livelli della raccolta nel settore, ed in particolare per la Lotteria Italia, la riaffermazione delle lotterie tradizionali non può prescindere dal correlato interesse che le emittenti televisive potranno riservare nei confronti di tale gioco qualora propongano abbinamenti a spettacoli televisivi di più rilevante interesse ed in fasce orarie di maggiore audience.

Alla luce dei contenuti del provvedimento formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento, che – ove non vi siano obiezioni da parte dei colleghi – ritiene possa essere messa in votazione già nella seduta odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 maggio 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 14.05.

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.

C. 2361 Ferro.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi MARATTIN, presidente, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Luca SANI (PD), relatore, segnala che la Commissione Finanze è chiamata ad esaminare in sede referente la proposta di legge C. 2361, a firma della deputata Ferro ed altri, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. La proposta di legge, che si compone di un articolo, è volta a rendere strutturale, quindi non più provvisoria, la disposizione che riconosce alle imprese la possibilità di compensare i crediti certificati e vantati nei confronti della pubblica amministrazione per pagare i debiti derivanti da cartelle esattoriali.

Evidenzia in particolare che l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), sopprimendo il riferimento all'anno 2014, stabilisce l'applicazione a regime della norma introdotta dal comma 7-*bis* dell'articolo 12 del decretolegge 23 dicembre 2013, n. 145, che consente la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione.

Più in dettaglio, con le modifiche in esame, il richiamato comma 7-bis riconosce la possibilità di compensare le cartelle esattoriali alle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.

Ricorda quindi che la validità di tale norma, inizialmente prevista per il solo 2014, è stata estesa all'anno 2015 dall'articolo 1, comma 19, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), al 2016 dall'articolo 1, comma 129, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), al 2017 dall'articolo 9-quater del decreto-legge n. 50 del 2017, al 2018 dall'articolo 12-bis del decreto-legge n. 87 del 2018, nonché agli anni 2019 e 2020 dall'articolo 37, comma 1-bis, del decreto-legge n. 124 del 2019. Al momento la proroga non risulta estesa all'anno 2021.

Con il decreto ministeriale del 24 settembre 2014 sono state definite le modalità di compensazione per l'anno 2014 e con il decreto ministeriale 13 luglio 2015 sono state definite le modalità di compensazione per l'anno 2015. Il decreto del 27 giugno 2016 ripropone la disciplina secondaria degli anni precedenti anche per le compensazioni 2016, così come il decreto del 9 agosto 2017 con riferimento al 2017.

Come chiarito da Agenzia delle Entrate - Riscossione, diversamente dalle precedenti norme di estensione temporale della compensazione, quella recata dall'articolo 12-bis del decreto-legge n. 87 del 2018 (e dal sopra citato articolo 37 del decretolegge n. 124 del 2019, sostanzialmente identico) è da considerarsi immediatamente operativa, in quanto non ha rinviato ad un decreto ministeriale di attuazione, prevedendo invece che l'istituto si applicasse con le modalità indicate al decreto ministeriale 24 settembre 2014, che reca le modalità di individuazione degli aventi diritto, nonché di trasmissione dei relativi elenchi all'agente della riscossione.

Rammenta che, per eseguire la compensazione, è necessario che il credito vantato nei confronti della pubblica amministrazione sia certificato dall'amministrazione interessata, cioè quella a favore della quale sono stati effettuati i lavori (somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali). La richiesta di certificazione va effettuata attraverso la Piattaforma dei crediti commerciali, disponibile sul sito del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale piattaforma serve a certificare e a tracciare le operazioni sui crediti di somme dovute dalla pubblica amministrazione per

appalti, forniture, somministrazioni e prestazioni professionali. Ottenuta la certificazione, bisogna presentare all'Agenzia delle entrate – Riscossione l'istanza di compensazione, che può essere totale o parziale. La compensazione può essere effettuata tra crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati verso lo Stato, le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

L'Agenzia delle entrate – Riscossione verifica la conformità della certificazione e, in caso di esito positivo, procede alla compensazione e al rilascio dell'attestazione di pagamento. Nell'ipotesi in cui il pagamento riguardi solo una parte dei debiti iscritti a ruolo – scaduti o in scadenza – è necessario indicare gli importi che si vogliono estinguere.

Al riguardo segnala che l'articolo 4 del decreto-legge n. 41 del 2021, c.d. decreto Sostegni, ha prorogato al 30 aprile 2021 la sospensione delle verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, devono effettuare, ai sensi dell'articolo 48bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, prima di disporre pagamenti a qualunque titolo di importo superiore a cinquemila euro. Ricorda a tale proposito che il comma 1 del citato articolo 48-bis stabilisce che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Osserva infine che il comma 1, lettera *b*), amplia le disposizioni del richiamato comma 7-*bis*, prevedendo che esse si applichino anche in fase di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione

dei redditi e non solo in presenza di cartelle esattoriali. Come segnalato dalla relazione illustrativa, ciò consentirà di effettuare la compensazione prima che maturino sanzioni e interessi nei confronti delle imprese.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) segnala che il proprio gruppo ha presentato una proposta di legge avente contenuto simile a quella in esame, per la quale chiede, una volta pubblicata e assegnata alla Commissione, di valutare un possibile abbinamento.

Marco OSNATO (FdI) si dichiara soddisfatto per la positiva valutazione del gruppo Lega della proposta di legge in esame, che è volta a sostenere le attività produttive in questo difficile momento economico. Ritiene comunque che, proprio in ragione della finalità del provvedimento, sarebbe opportuno procedere speditamente al suo esame.

Vita MARTINCIGLIO (M5S) evidenzia che anche il proprio gruppo ha presentato una proposta di legge, a firma Cancelleri e Martinciglio, nella materia in discussione. Chiede quindi che ne sia valutato l'abbinamento con quella in esame, non appena stampata e assegnata alla Commissione Finanze.

Luigi MARATTIN, presidente, osserva come il provvedimento in esame abbia due finalità: la prima riguarda la stabilizzazione della compensazione di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge n. 145 del 2013. La seconda, di maggior impatto e meritevole di riflessione, consiste nella possibilità di compensare i crediti nei confronti della pubblica amministrazione anche con le imposte che risultano dalla dichiarazione dei redditi, quindi in una fase antecedente all'emissione di una cartella esattoriale.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) osserva che si potrebbe valutare anche l'abbinamento al presente provvedimento della proposta di legge a sua prima firma C. 2593,

avente ad oggetto l'utilizzazione dei crediti d'imposta compensabili per i pagamenti tra privati, che è stata già abbinata alla proposta di legge Cabras C. 2075, la quale ha peraltro un contenuto più ampio e più strutturato.

Ricorda che la proposta C. 2593 a sua prima firma è volta a consentire l'utilizzo e il trasferimento dei crediti d'imposta, derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di imposte dirette e indirette, per l'esecuzione di pagamenti tra privati. Segnala inoltre che una misura analoga è stata approvata dal Senato nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 41 del 2021, cosiddetto Sostegni, con riferimento ai crediti di imposta per gli investimenti in beni strumentali, che potranno essere ceduti, anziché dover essere utilizzati esclusivamente in compensazione.

Luigi MARATTIN, presidente, richiama nuovamente il disposto della lettera b) dell'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, osservando che il mancato versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi comporterebbe una riduzione di entrate già scontate nel bilancio dello Stato, che necessiterebbe quindi di una copertura. Intende comprendere se sul punto sia già stata avviata una riflessione da parte dei presentatori della proposta, fermo restando che, in ogni caso, si tratta di un profilo sul quale sarà chiamata ad esprimersi la Commissione Bilancio in sede consultiva. La compensazione con le cartelle esattoriali è stata invece già giudicata priva di effetti finanziari pregiudizievoli per il bilancio dello Stato, e in effetti più volte prorogata.

Massimo UNGARO (IV) si dichiara favorevole, a nome del proprio gruppo, alla possibilità di compensazione prevista dal provvedimento in esame, così come ad ogni iniziativa che possa contribuire a migliorare la situazione finanziaria delle imprese in questo difficile momento economico.

Marco OSNATO (FdI), prendendo atto degli interessanti e fondati rilievi del pre-

sidente, che dovranno essere adeguatamente valutati nel prosieguo dell'esame, anche da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva, esprime perplessità in ordine all'abbinamento della proposta in discussione con la proposta Gusmeroli C. 2593. Ritiene infatti che tale abbinamento non gioverebbe affatto alla speditezza dell'esame della presente proposta di legge, rammentando che resta in ogni caso aperta la possibilità di estendere il contenuto del provvedimento mediante la presentazione di proposte emendative.

Luigi MARATTIN, presidente, si riserva di valutare il contenuto delle proposte di legge segnalate dagli onorevoli Gusmeroli e Martinciglio, ai fini di un possibile abbinamento al provvedimento in esame. Indi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 maggio 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

C. 3045 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Claudia PORCHIETTO (FI), relatrice, segnala che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione XII Affari Sociali, del decreto-legge n. 52 del 2021, recante Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (C. 3045), che si compone di 14 articoli e due allegati.

Evidenzia che il provvedimento disciplina il quadro delle misure da applicare dal 1º maggio al 31 luglio 2021 per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali in ragione della positiva evoluzione della situazione sanitaria, a seguito del rallentamento della curva dei contagi da CO-VID-19 e dell'accelerazione della campagna vaccinale. Esso prevede, dunque, un dettagliato calendario per consentire la suddetta ripresa e l'allentamento delle limitazioni degli spostamenti sul territorio nazionale, sempre nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia. Il decreto-legge reca inoltre, all'allegato 2, un elenco di misure, adottate, in conseguenza dell'epidemia in corso, da precedenti interventi normativi, che vengono prorogate sino al 31 luglio 2021.

Nel rinviare al Dossier predisposto dagli Uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, avverte che nella propria relazione si soffermerà su tre disposizioni di proroga relative alle materie di competenza della Commissione Finanze, tutte contenute nel citato allegato 2.

Segnala innanzitutto il n. 15 dell'allegato 2 che proroga al 31 luglio 2021 quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 23 del 2020, in materia di forme semplificate di sottoscrizione e comunicazione relative a contratti finanziari. In sostanza, i contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari, a servizi di pagamento e al servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta, nonché i contratti di credito, i quali devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta, si intendono validamente conclusi

se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, laddove risultino rispettate alcune specifiche condizioni.

Evidenzia quindi che il n. 21 dell'allegato 2 proroga al 31 luglio 2021 la possibilità di sottoscrizione di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato, nonché le disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi, di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2020. I contratti ai quali si riferisce la disposizione sono quelli relativi allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento e all'adesione ad offerte al pubblico di prodotti finanziari, nonché i contratti di assicurazione. Analogamente a quanto previsto dal precedente punto n. 15, anche in questo caso i contratti si intendono validamente conclusi se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, laddove risultino rispettate alcune specifiche condizioni.

Infine il n. 22 dell'allegato 2 proroga, sempre al 31 luglio 2021, la possibilità, di cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 34 del 2020, di stipulare per via telefonica i contratti di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati, nel rispetto delle previsioni sulla comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari disposte dal Codice del consumo per la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. I buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza in corso sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine dello stato di emergenza.

Luigi MARATTIN, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 5 maggio 2021. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giovanni CURRÒ, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Avverte inoltre che l'interrogazione Pastorino n. 5-05914, su richiesta del presentatore, sarà svolta in un'altra seduta.

5-05919 Martinciglio: Possibile garanzia statale per finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari a fronte di cessione del credito del *Superbonus*.

Luca SUT (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmatario.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Luca SUT (M5S), ringraziando per la risposta, auspica che il Governo possa adottare presto misure per una soluzione della questione evidenziata. Ritiene infatti che ciò consentirebbe un più ampio accesso

alla misura del *Superbonus*, rendendola maggiormente accessibile nei casi in cui le imprese, in ragione delle loro dimensioni, non sono in grado di riconoscere lo sconto in fattura ai committenti.

5-05915 Fragomeli: Procedure doganali per la trasparenza delle catene di approvvigionamento dell'oro grezzo.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Gian Mario FRAGOMELI (PD) ringrazia la rappresentante del Governo per la dettagliata risposta, che si riserva di approfondire con la dovuta attenzione.

5-05916 Osnato: Rivalutazione gratuita dei beni e delle partecipazioni per le strutture ricettive all'aria aperta.

Lucia ALBANO (FdI) illustra l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmataria.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Lucia ALBANO (FdI), ringraziando, si dichiara non soddisfatta per la mancanza di una chiara risposta al quesito posto nell'interrogazione. Ribadisce quindi la necessità di un chiarimento ufficiale che consenta alle strutture ricettive all'aria aperta di effettuare la rivalutazione gratuita dei beni e delle partecipazioni a fini civilistici e fiscali. Tali imprese, che per le modalità di svolgimento della loro attività sono particolarmente sicure dal punto di vista sanitario, hanno estrema necessità di sostegno per la ripartenza dopo la chiusura imposta per evitare il diffondersi della pandemia.

5-05917 Centemero: Imposizione di vincoli alle banche per l'erogazione di mutui e prestiti.

Antonio ZENNARO (Lega) illustra l'interrogazione in titolo, della quale è cofirmatario.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Antonio ZENNARO (Lega) ringrazia la rappresentante del Governo e manifesta l'intenzione di monitorare quanto accadrà nei prossimi mesi per evitare una restrizione del credito, che metterebbe in seria difficoltà le piccole e medie imprese in questa fase di leggera ripresa, connessa alle riaperture e alla disponibilità delle risorse del *Recovery Plan*.

In relazione al problema del finanziamento bancario alle attività produttive, segnala inoltre la necessità di prorogare le moratorie in essere.

5-05918 Raduzzi: Posizione del Governo italiano sulla proposta di direttiva 2016/0107 in materia di comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali.

Raphael RADUZZI (Misto) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Raphael RADUZZI (Misto) ringrazia per la risposta, che si riserva di approfondire. Rileva come, nonostante si parli tanto di trasparenza e di elusione fiscale internazionale, si consenta a una società come Amazon, che ha realizzato 44 miliardi di euro di ricavi a livello europeo, di non pagare imposte. Lamenta quindi che il Governo italiano sia più vicino alla posizione del Consiglio dell'UE, intenzionato a imporre obblighi più blandi alle società multinazionali, anziché, appoggiare le proposte del Parlamento europeo, che si sta adoperando per l'introduzione di una regolamentazione più stringente in questa materia.

5-05920 Martino: Adozione di provvedimenti attuativi di agevolazioni recate dal decreto-legge Rilancio e dalla legge di bilancio per il 2021.

Raffaele BARATTO (FI) illustra l'interrogazione in titolo, del quale è cofirmatario.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

Raffaele BARATTO (FI), ringraziando per la dettagliata risposta, sottolinea l'importanza delle misure agevolative citate nell'interrogazione, introdotte in seguito all'approvazione di proposte emendative presentate dal suo gruppo. Rileva quindi come, a parte l'ultimo provvedimento attuativo, che sembra presentare maggiore complessità, negli altri casi si debba solo raggiungere un accordo tra diversi Dicasteri e chiede pertanto di accelerare il relativo iter. Auspica comunque che anche il credito d'imposta in favore dei cuochi professionisti possa presto trovare attuazione.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.35.

5-05919 Martinciglio: Possibile garanzia statale per finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari a fronte di cessione del credito del *Superbonus*.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione all'interrogazione in riferimento, nella quale si lamenta che le banche, per concedere finanziamenti al committente di lavori del cosiddetto « bonus 110 per cento », richiederebbero garanzie ulteriori oltre alla cessione del credito del 110 per cento e si chiede, quindi, l'attivazione di una garanzia statale, si rappresenta che, allo stato, l'attivazione di un distinto beneficio (garanzia statale o fondo rotativo per l'erogazione di anticipazioni) per ottenere il finanziamento da ripagare col beneficio del bonus 110 per cento, potrebbe comportare maggiori oneri non quantificabili a carico della finanza pubblica e

potrebbe richiedere tempi tecnici non brevi per l'attivazione.

Come noto, il beneficio in questione è particolarmente attenzionato dal Governo, che nel decreto-legge approvato nel Consiglio dei ministri dello scorso 29 aprile e in corso di pubblicazione, ha introdotto ulteriori misure agevolative.

Pertanto, ci si riserva di valutare la possibilità di effettuare necessari e ulteriori approfondimenti tecnici – anche sotto il profilo del rispetto della disciplina degli aiuti di stato – per prendere in esame le criticità evidenziate.

5-05915 Fragomeli: Procedure doganali per la trasparenza delle catene di approvvigionamento dell'oro grezzo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti evidenziano che le novità introdotte dal Reg. (UE) 2017/821 sui minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio e dal decreto legislativo n. 13 del 2021, impongono agli importatori dell'Unione Europea un dovere di diligenza, nella catena di approvvigionamento, relativamente ad alcuni minerali che possono essere utilizzati per finanziare gruppi armati, essere causa di violazione dei diritti umani e favorire corruzione e riciclaggio di denaro.

Pertanto, gli Onorevoli chiedono di conoscere i dati che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dispone « in merito alla reale origine dell'oro grezzo che viene importato in Italia e negli altri Paesi dell'Unione Europea e quali procedure, in sede doganale, possono essere implementate per una maggiore trasparenza delle catene di approvvigionamento che limitino al massimo i rischi di violazione dei diritti umani ».

Al riguardo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli rappresenta quanto segue.

Per quanto concerne il profilo doganale, in relazione ai prodotti minerali estratti dal suolo o dal sottosuolo, come per il caso dell'oro grezzo, occorre prendere in considerazione l'origine del paese o territorio in cui avviene detta estrazione.

La merce in argomento « oro greggio » viene classificata al codice NC 7108 1200 00 per il quale, dalla consultazione della base dati unionale TARIC, è prevista l'esenzione daziaria all'importazione su tutto il territorio dell'Unione europea e una proibizione all'importazione dalla Repubblica di Korea del Nord.

Relativamente ai dati che l'Agenzia dispone « in merito alla reale origine dell'oro grezzo che viene importato in Italia e negli altri Paesi dell'Unione Europea », è necessario premettere che l'Agenzia dispone soltanto delle informazioni relative alle operazioni della specie effettuate in Italia.

Al riguardo, in via generale, l'Agenzia precisa che i controlli all'importazione per l'oro grezzo (voce doganale 7108) sono effettuati sulla base dei consueti elementi dell'accertamento (vale a dire, origine, quantità, qualità e valore).

A seguito della selezione dell'operazione da parte del Circuito Doganale di Controllo (CDC), in base ad una analisi dei rischi, ovvero in caso di rilevate anomalie documentali, l'Agenzia procede ad approfondimenti, sia al momento della presentazione del bene all'importazione sia *a posteriori*, cioè presso la sede dell'importatore.

Tanto premesso, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli riferisce che, sulla base dei dati in suo possesso, relativi alle importazioni della specie effettuate dall'inizio del 2019 e sino al primo trimestre dell'anno in corso, i Paesi di origine dell'oro grezzo, maggiormente significativi per quantità, risultano essere: Svizzera, Stati Uniti d'America e Columbia.

È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 13 del 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico è designato quale « Autorità nazionale competente » nella specifica materia.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in tale specifico contesto, provvede alla verifica in ingresso dei flussi di importazione e, in particolare, delle dichiarazioni doganali dell'importatore al momento dell'immissione in libera pratica dei minerali e metalli contemplati dal regolamento (UE) 2017/821.

Il medesimo decreto legislativo, all'articolo 9, comma 2, inoltre, prevede che l'Autorità richiede all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la trasmissione dei dati necessari per l'espletamento dei controlli *ex post* della stessa Autorità, sulla base delle sopra citate dichiarazioni doganali dell'importatore. Tali informazioni, riferite ai volumi importati nell'anno precedente, sono comunicate, dall'Agenzia su base annua, entro il 31 gennaio di ogni anno, nonché ogniqualvolta sia necessario disporre di ulteriori informazioni per lo svolgimento dei compiti dell'Autorità, in conformità alle specifiche disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 18 del regolamento.

Pertanto, il Ministero dello sviluppo economico collabora e si coordina con l'Agenzia delle dogane e monopoli per le finalità sopra esposte. La collaborazione tra il Ministero e Agenzia delle dogane e dei monopoli è in essere da anni.

I dati che sono stati forniti in passato dall'Agenzia erano necessari, secondo quanto disposto dal medesimo regolamento UE, alla determinazione definitiva delle soglie dell'Allegato 1 allo stesso.

Come disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 13 del 2021 « L'Autorità, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 8, definisce il programma annuale dei controlli *ex post*, sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e seguendo un approccio basato sul rischio ». Tale programma e i relativi controlli saranno effettuati a partire dal 2022.

5-05916 Osnato: Rivalutazione gratuita dei beni e delle partecipazioni per le strutture ricettive all'aria aperta.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti evidenziano che non è ancora intervenuto alcun chiarimento ufficiale da parte dell'Amministrazione finanziaria con riferimento all'individuazione del « settore alberghiero e termale » nell'ambito della disciplina dell'articolo 6-bis del decreto-legge n. 23 del 2020, disposizione che prevede, per le imprese che appartengono a tale settore, di rivalutare gratuitamente ai fini civilistici e fiscali i beni d'impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. La rivalutazione, come noto, può essere effettuata in uno o in entrambi i bilanci relativi ai due esercizi successivi.

Ciò premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono « se nell'ambito soggettivo di applicazione della rivalutazione di cui al Decreto Liquidità rientrino anche le strutture ricettive all'aria aperta che effettivamente operano in ambito alberghiero, svolgendo la propria attività con le modalità sopra descritte e aventi codice Ateco 53.00 e codice Ateco 55.20.10. ».

Gli Onorevoli chiedono altresì « se possono rientrare nell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina in commento tutte le strutture ricettive all'aria aperta che sono in grado di dimostrare in punto di fatto di esercitare tale attività, a prescindere dal predetto codice ».

Al riguardo, in merito alle questioni sollevate dagli Onorevoli interroganti, tenuto conto del poco tempo a disposizione, si rappresenta la necessità di effettuare approfondimenti che permettano di ricostruire la *ratio legis* del regime agevolativo previsto dall'articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, anche in considerazione degli eventuali profili di copertura e stime di gettito.

5-05917 Centemero: Imposizione di vincoli alle banche per l'erogazione di mutui e prestiti.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riscontro all'interrogazione relativa alle cosiddette misure borrower based in materia bancaria di riserve di capitale e di strumenti macroprudenziali basate sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti. la Banca d'Italia, interpellata in ragione della propria competenza in materia, riferisce che gli strumenti macroprudenziali che fanno riferimento alla situazione finanziaria dei debitori (cosiddetti borrower based) perseguono l'obiettivo di rafforzare la resilienza del sistema finanziario, limitando l'assunzione di rischi eccessivi da parte degli intermediari. I limiti, oltre che alla situazione finanziaria dei debitori, possono basarsi anche sulle caratteristiche del prestito accordato.

Tali misure, non armonizzate a livello europeo, sono regolate in via esclusiva dagli ordinamenti giuridici nazionali, che ne determinano l'ambito di applicazione e ne disciplinano le modalità di esercizio. Oltre che per la stabilità finanziaria, queste misure possono servire anche a evitare che la situazione di debitori già fragili dal punto di vista finanziario sia ulteriormente aggravata da fenomeni di eccessivo indebitamento.

Le misure *borrower based*, secondo Banca d'Italia, sono tipicamente utilizzate per con-

trastare i rischi sistemici derivanti dagli andamenti del mercato immobiliare e da livelli elevati o crescenti del debito delle famiglie o delle imprese non finanziarie. Secondo le analisi più recenti, in Italia entrambi i rischi sono al momento contenuti.

Nel 2020 i prezzi delle abitazioni hanno continuato a salire solo moderatamente e secondo stime della Banca d'Italia si manterrebbero stabili quest'anno. A dicembre del 2020 l'indebitamento delle famiglie in rapporto al reddito disponibile, pari al 64,7 per cento, era molto basso nel confronto internazionale. Nel 2020 la leva finanziaria delle imprese (misurata dal rapporto tra i debiti finanziari e la somma degli stessi con il patrimonio netto) è stata pari al 41 per cento, un livello inferiore a quello che le aziende avevano prima della crisi finanziaria dello scorso decennio.

In considerazione della perdurante debolezza del mercato immobiliare e dei livelli nel complesso contenuti della vulnerabilità finanziaria delle famiglie e delle imprese, la Banca d'Italia ritiene al momento poco probabile l'opportunità dell'attivazione di questi strumenti nel breve termine.

5-05918 Raduzzi: Posizione del Governo italiano sulla proposta di direttiva 2016/0107 in materia di comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Si riscontra l'interrogazione a risposta immediata in riferimento, con la quale l'interrogante, dopo aver premesso che ai fini dell'adozione della « Direttiva CBCR » (c.d. Country By Country Reporting pubblico) persistono differenze tra il Parlamento Europeo e il Consiglio relativamente alle informazioni societarie da includere nei report che saranno oggetto di pubblicazione, chiede di conoscere se: «il Governo supporta o meno la worldwide disaggregation, l'abbassamento del limite temporale massimo della get-out clause e l'autorizzazione preventiva delle omissioni da parte delle amministrazioni fiscali nonché l'obbligo di rendicontazione del fatturato netto con la distinzione tra ricavi intra-gruppo e quelli derivanti da operazioni con parti non correlate».

È da premettere che:

le informazioni oggetto della direttiva sono le stesse già oggetto di una direttiva di carattere fiscale, ossia la Direttiva 2016/881 (direttiva sulla cooperazione amministrativa, c.d. DAC4) relativa alla rendicontazione paese per paese di talune informazioni fiscali delle imprese multinazionali, che ha dato attuazione a uno degli standard minimi del progetto OCSE/G20 BEPS (Base Erosion and Profit Shifting);

questo strumento legislativo assicura un *data set* che dà alle amministrazioni fiscali la possibilità di effettuare un'analisi di rischio sull'attività delle imprese multinazionali, con la finalità di contrastare l'elusione fiscale internazionale;

la differenza della proposta in oggetto è che questa comporta l'obbligo per le imprese multinazionali di pubblicare le informazioni fiscali su registro delle imprese e proprie sito web (e quindi non solo a fornirle alle amministrazioni fiscali). La proposta risponde all'esigenza di trasparenza emersa dalla società civile.

Nel corso del negoziato l'Italia ha riconosciuto e sostenuto l'iniziativa della Commissione, volta a rafforzare la trasparenza fiscale delle imprese multinazionali.

È da tenere conto che il testo di compromesso approvato dal Consiglio è il frutto di un delicato equilibrio tra le diverse posizioni espresse nel corso del negoziato. Un maggiore livello di ambizione potrebbe rimettere in discussione tale delicato equilibrio raggiunto in Consiglio.

Inoltre, una ampia divulgazione pubblica delle informazioni già scambiate tra autorità fiscale va valutata alla luce delle implicazioni delle discussioni in ambito internazionale. Una direttiva europea che prevedesse un obbligo generalizzato di divulgazione pubblica dei dati per tutte le giurisdizioni in cui l'impresa è localizzata potrebbe avere delle implicazioni sulle discussioni attualmente in corso a livello internazionale sulla riforma delle regole di tassazione delle imprese multinazionali (revisione delle regole di allocazione dei profitti e tassazione minima effettiva) e comprometterebbe l'adesione di un insieme di Paesi non europei alle nuove regole in discussione a livello internazionale.

Con riferimento alle specifiche questioni sollevate, per quanto di competenza si osserva quanto segue:

Worldwide disaggregation:

Secondo la versione approvata dal Consiglio, la rendicontazione dei dati fiscali

delle imprese multinazionali con fatturato globale superiore a 750 milioni di euro è prevista per ogni giurisdizione in cui l'impresa è localizzata (« *Country-by-Country* ») solo per le entità residenti nei Paesi dell'Unione europea o nelle giurisdizioni non UE non cooperative a fini fiscali.

Per le altre giurisdizioni i dati sono riportati in forma aggregata.

Il Parlamento invece ritiene che i dati debbano essere forniti in maniera disaggregata per tutte le giurisdizioni.

Si rileva come la richiesta di dati disaggregati per tutte le giurisdizioni potrebbe non essere considerata coerente con l'accordo raggiunto in ambito OCSE nelle discussioni che hanno portato all'approvazione dell'Azione 13 del progetto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) relativa appunto alla trasparenza fiscale delle imprese multinazionali attraverso la rendicontazione paese per paese. Tale accordo, recepito in ambito europeo attraverso la direttiva 2016/881 (c.d. DAC4), presuppone che lo scambio di dati avvenga tra l'amministrazione della giurisdizione in cui è localizzata la capogruppo e le amministrazioni fiscali in cui sono localizzate le entità del gruppo ai fini dell'analisi di rischio ad alto livello e per finalità statistiche.

Per diversi Paesi non europei il tema della divulgazione pubblica delle informazioni fiscali è particolarmente delicato. Essi ritengono che la pubblicazione dei dati contraddirebbe il compromesso raggiunto in ambito internazionale, che presuppone la riservatezza dei dati scambiati tra autorità fiscali.

Una eventuale decisione europea di dare pubblicità alle informazioni in forma disaggregata potrebbe compromettere l'adesione dei Paesi alle nuove regole in discussione a livello internazionale.

Abbassamento del limite temporale massimo della « get-out clause »:

Si fa riferimento alla clausola di salvaguardia «comply or explain» che – nel caso in cui dalla pubblicazione delle informazioni possa derivare un pregiudizio per le imprese in termini di conoscibilità

delle proprie pratiche commerciali e gestionali – consente di differire nel tempo l'adempimento degli obblighi di trasparenza.

La differenza di vedute tra Consiglio e Europarlamento riguarda il periodo di tempo oltre il quale occorrerebbe comunque procedere alla divulgazione dei dati.

Il Consiglio ha trovato un compromesso nel limite di 6 anni, mentre il Parlamento europeo ritiene tale termine troppo lungo.

L'Italia sostiene ed ha sostenuto nel corso del negoziato che la clausola « comply or explain » dovrebbe prevedere un limite temporale relativamente breve, non potendosi sostenere che un'informazione commerciale possa avere profili di sensibilità per un tempo indefinito.

È comunque da tener conto che l'equilibrio raggiunto in Consiglio è particolarmente delicato su questo aspetto e una sua riconsiderazione potrebbe indurre alcuni Stati membri a ritirare il proprio appoggio alla posizione del Consiglio.

Distinzione del fatturato tra il dato che riguarda ricavi infra-gruppo e ricavi derivanti da transazioni con parti indipendenti.

Nel *Country by Country Reporting* come elaborato all'esito dell'Azione 13 del progetto BEPS i ricavi sono distinti tra quelli realizzati tra parti correlate e quelli realizzati tra parti non correlate.

La proposta della Commissione in oggetto, come anche approvata dal Consiglio, richiede unicamente i ricavi totali. In difformità, il Parlamento chiede, come nel Country by Country Reporting Azione 13 BEPS, la distinzione tra ricavi derivanti da transazioni con parti collegate e ricavi da transazioni tra società indipendenti.

Al riguardo, si ritiene che questa distinzione, fondamentale ai fini dell'analisi di transfer pricing, non sia invece particolarmente rilevante ai fini di trasparenza pubblica. Si ritiene, in particolare, che la disclosure pubblica dei ricavi così distinti non sia necessariamente significativa sotto il profilo dell'elusione fiscale.

Autorizzazione preventiva delle omissioni da parte delle amministrazioni fiscali.

Secondo la valutazione sostenuta dal nostro Paese, la proposta del Parlamento di tale soluzione, alternativa rispetto a quella che prevede una clausola di salvaguardia (« comply or explain »), comporta il rischio

di approcci diversi da parte di Amministrazioni diverse in Paesi diversi con diversi livelli di rigorosità, con pregiudizio delle condizioni di pari condizioni tra le imprese a seconda del Paese in cui sono localizzate.

5-05920 Martino: Adozione di provvedimenti attuativi di agevolazioni recate dal decreto-legge Rilancio e dalla legge di bilancio per il 2021.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito ai ritardi nell'emanazione di alcuni provvedimenti attuativi la cui fonte normativa è rinvenibile della legge di bilancio 2021.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Per quanto riguarda il credito d'imposta per ridurre l'uso della plastica, si evidenzia che il comma 1087 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 ha previsto, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, per le persone fisiche nonché per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti. Il successivo comma 1088 ha previsto che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Si rappresenta che la norma non chiarisce quali siano le tipologie di spese ammissibili né è stato previsto un rinvio a un apposito decreto attuativo per la definizione di tali profili.

Al riguardo, per chiarire tali aspetti sono in corso interlocuzioni con i Ministeri competenti (MEF, Min. Transizione Ecologica, Ministero della Salute) al fine di acquisire le informazioni necessarie per consentire ai cittadini di conoscere le tipologie di beni e gli interventi agevolabili.

Per quanto concerne la procedura di accesso all'agevolazione, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, è stata, invece, già predisposta una bozza di provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, che sarà emanata, per evitare disorientamenti nei cittadini, non appena saranno definiti detti aspetti.

Per quanto concerne il credito d'imposta a favore delle imprese agricole, si rappresenta che il comma 131 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 ha «rifinanziato» il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023, a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari ai fini della realizzazione o dell'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

Il citato comma 131 dispone, inoltre, che i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta sono stabiliti, al fine del rispetto del limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Al riguardo, va evidenziato che il precedente credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014 (richiamato dal comma 131), aveva ricevuto attuazione ad opera del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) del 13 gennaio 2015. Detto decreto definiva nel dettaglio i soggetti beneficiari dell'agevolazione e gli investimenti agevolabili.

Considerato che la nuova disposizione normativa non effettua un analogo rinvio a un apposito decreto MIPAAF, quanto alla definizione dell'ambito soggettivo e oggettivo della misura, tenuto conto che tali aspetti non rientrano nelle specifiche competenze dell'Agenzia delle entrate, si è in attesa di un riscontro da parte dei Ministeri competenti circa la possibilità di rendere applicabili le disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale del 2015.

Per quanto concerne la procedura di accesso all'agevolazione, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta è stata, invece, già predisposta una bozza di provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, che prima di essere emanato deve però essere integrato con riferimento agli aspetti sopra descritti (profili soggettivo e oggettivo).

Con riferimento al credito d'imposta a favore dei cuochi professionisti previsto dall'articolo 1, commi da 117 a 123, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero dello sviluppo economico riferisce di aver formulato delle proposte normative evidenziando la predisposizione di una dotazione esigua, pari a 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2021-2023 e, in occasione dell'esame di un emendamento presentato nel corso dell'*iter* di conversione in legge del decreto di proroga dei termini

legislativi (AC 2845, « Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea »), incidente su alcune delle criticità evidenziate dalla norma, ha formulato una ipotesi di revisione normativa in corso di valutazione, eventualmente da presentare in via di subemendamento.

La proposta emendativa è volta complessivamente ad estendere il periodo di ammissibilità della spesa, ad una rimodulazione degli esercizi di fruizione, ad un incremento della dotazione finanziaria ed alla riconduzione dell'intervento all'applicazione della disciplina degli aiuti de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione europea. Tale modifica, più in particolare, è necessaria al fine di rendere la disciplina della misura compatibile con le norme europee in materia di aiuti di Stato, stante il periodo limitato di applicazione del Temporary framework (avente scadenza, attualmente, il 31 dicembre 2021), che non consente di accordare i benefici nel suo perimetro per tutto l'arco temporale previsto dalla disciplina della misura in parola.